DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE, AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 3

Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite

Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1996, non più in vigore dal 28 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-attivita-delle-emittenti/art-3-decodificatori-per-trasmissioni-via-cavo-e-da-satellite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it